



COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di AGRIGENTO

SCHEMA
REGOLAMENTO
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

CON MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 507/93
PER EFFETTO DELLE LEGGI N° 549 DEL 28.12.95
ART. 3 E N° 425 DELL'08.08.96 ART. 12 BIS

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 17 del 07.05.09

COMUNE DI CAMMARATA (AG.)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

E'istituita nel Comune di Cammarata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2

ZONE NELLE QUALI E' SVOLTO IL SERVIZIO

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, ed è esteso anche in alcune zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, previste nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Le case coloniche e le case sparse, sono comunque soggette al pagamento della relativa tassa, anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato nelle misure previste dall'art. 59 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 507/93, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 11 del presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

ART. 3 BIS

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% (art. 61 comma 1° D.Lgs. 507/93).

Il costo del servizio di cui sopra comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti .

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

ART. 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune di Cammarata da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta solo da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 5

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART. 6

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo; chiusi o chiudibili ad ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, mansarde, cantine, box, ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, serre, ecc.) .
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici; adibiti a botteghe e laboratori di artigiani, ad officine meccaniche;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, pub, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- Tutti i vani principali ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografici, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da divertimento, a sale da giuoco e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani principali ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- Tutti i vani principali ed accessori di magazzini e depositi, non al servizio di attività industriali e commerciali, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasportatori, di agenzie di viaggi, assicurative finanziarie, di sale per giuochi, ricevitorie e simili;
- Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...), di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc... ;
- Sono pure tassabili le aree scoperte ad uso privato o pubblico, ove possono prodursi rifiuti urbani.

ART. 8

ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani, ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree adibite a verde.
- Parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile .
- La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- Unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa :

- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici, o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti .

ART. 9

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- I locali e le aree, fuori del centro abitato, adibiti al ricovero del bestiame, ovvero destinati a grani, fienili, e a deposito di macchinari ed attrezzi per la lavorazione dei campi;
- Le scuole dell'obbligo;
- I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zona agricola ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione.

Le abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverare permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziale, a condizione che l'immobile non venga utilizzato da terzi , né in affitto né in comodato gratuito. (modificato con delibera consiliare N° 17 del 07.05.09)

ART. 10

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale, la denuncia di cui al successivo art.12 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venuti meno le condizioni per l'esenzione. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 11

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) In misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
- b) In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri;
- c) In misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed all'Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida , qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, ovvero venga limitato a determinati periodi stagionali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6, dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 12

ABROGATO

ART. 13

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 comma 1° del D. Lgs. 507/1993 modificato dall'art. 3 comma 68 della legge 549/1995, sono computate nel limite del 50% ivi comprese le aree a verde fino a 200 mq.

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di :

- a) Abitazioni con unico occupante, con una superficie non inferiore a 40 mq. : 30%;
- b) Abitazioni situate in zona agricola diverse da quelle di cui all'ultimo periodo del precedente art. 9 ;
- c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nella ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- f) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2) del D.Lgs. 507/1993.
- g) **Per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da una persona portatore di handicap o invalida al 100% con reddito ISE non superiore a €7.500,00, riduzione pari al 40%; (modificato con delibera consiliare N° 17 del 07.05.09)**
- h) **Per le abitazioni occupate da nuclei familiari all'interno del quale sia compreso un soggetto portatore di handicap o invalido al 100%, il cui reddito ISE non sia superiore a €10.000,00 in caso di due componenti, a €12.500,00 in caso di tre o più componenti, riduzione pari al 30%; (modificato con delibera consiliare N° 17 del 07.05.09)**
- i) **Per le attività commerciali ubicate nelle vie del centro abitato classificate di terza categoria, ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale TOSAP approvato con delibera consiliare n. 10 del 29.02.1996, riduzione pari al 30% della tariffa di appartenenza. (modificato con delibera consiliare N° 17 del 07.05.09)**

Le agevolazioni di cui alle lettere g ed h, sono concesse ai contribuenti che dimostrino di averne diritto tramite presentazione annuale di apposita domanda da produrre entro il 20 gennaio.

Le riduzioni ed agevolazioni di cui sopra, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART. 14

DENUNCE

I soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso, messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5, in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione del successivo art. 17.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Le riduzioni delle superficie e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e che con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionale ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al primo comma devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Al fine del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui sopra, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2129 del Codice Civile.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/1993, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 18

CONTENZIOSO

Per quanto riguarda il contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al nuovo processo tributario previsto dai decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992.

ART. 19

SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e qui appresso indicate:

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre $\frac{1}{4}$ della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/93, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione secondo i criteri della legge n. 689/1981.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

ART. 20

LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 14 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
- La cartella dovrà essere conservata in apposito classificatore-schedario, tenuto sempre in ordine alfabetico;

B) UFFICIO TECNICO:

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE:

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 21

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti ed in particolare il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 39 comma 1 della legge 22.02.1994 n. 146, vengono applicate le norme legislative vigenti. I titolari dei locali ed aree in cui si producono i rifiuti di cui al comma precedente, sono comunque tenuti al pagamento della tassa al Comune per quella parte dei locali ed aree ove si producono rifiuti urbani, nonché per la rimanente superficie in cui si producono rifiuti speciali nella misura del 10%.

RICLASSIFICAZIONE E MODIFICAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 1995 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

CLASSE A/1 : Locali delle abitazioni private.

CLASSE A/2 : Locali a servizio dell'abitazione anche se separati dal corpo principale dell'edificio, autorimesse, ripostigli, cantine, soffitte praticabili, aree scoperte.

CLASSE B: Locali degli esercizi di vendita di: frutta, verdura, fiori, pollame, pesci, supermercati alimentari, carni e prodotti a base di carne, prodotti a base di latte, prodotti lattiero - caseari, prodotti surgelati, altri prodotti alimentari e bevande vari in altri esercizi. Locali per la produzione e vendita di pane e dolci.

CLASSE C: Locali degli esercizi commerciali per la vendita di: articoli di abbigliamento, tessuti, pellicce, calzature ed accessori, pellame, pelletteria da viaggio, armi e munizioni, articoli sportivi.

CLASSE D: Alberghi, pensioni, ostelli, strutture alberghiere varie, teatri, cinematografici, sala di convegni discoteche, sale da gioco, circoli, ed altre strutture per il tempo libero e ricreative. Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, autorimesse, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, altre aree scoperte.

CLASSE E : Bar, caffè, gelaterie, osterie, birrerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, mense, pub, altri servizi di ristorazione.

CLASSE F : Parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza.

CLASSE G: Locali per la vendita e l'esposizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc...; di mobili elettrodomestici, servizi di pompe funebri.

CLASSE H: Ambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, laboratori fotografici (con o senza rivendita di prodotti per la fotografia e la cinematografia), lavanderie e tintorie.

CLASSE I : Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, ricevitorie (totip, lotto, ecc.), laboratori di artisti, associazioni professionali, autoscuole ed altri servizi di istruzione, locali ed uffici relativi ad altre attività commerciali o imprenditoriali.

CLASSE L: Locali degli enti pubblici, consorzi, scuole, biblioteche, musei, associazioni tecnico-economiche, associazioni culturali, politico, sindacali, sportive, enti di assistenza, convivenze e comunità, istituti di educazione e rieducazione, case di riposo, caserme, stazioni, carceri, impianti sportivi e palestre.

CLASSE M: Locali per la vendita di libri, giornali, riviste e di cartoleria, macchine ed attrezzature per l'ufficio, tabacchi e generi di monopolio, articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario, casalinghi, cristallerie, vasellame, prodotti farmaceutici, cosmetici, articoli di profumeria, gioielli, oro e preziosi, orologeria, articoli da regalo, oggetti d'arte, giocattoli.

CLASSE N: Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani, officine

meccaniche di qualunque specie, altre industrie artigianali, laboratori di riparazione elettrodomestici, tipografie.

CLASSE O: Locali ed aree per la vendita ed esposizione di materiali per l'edilizia, ferramenta, colori e vernici, articoli igienico – sanitari, materiali termoidraulici, prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, pezzi di ricambio ed accessori di autoveicoli, locali dei magazzini e dei depositi.

CLASSE P: Parti comuni di centri commerciali o di strutture di grande distribuzione.
(Mod. Con delibera consiliare N° 17 del 07.05.09).

CLASSE Q: Acquapark . (Mod. Con delibera consiliare N° 17 del 07.05.09).

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.